

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO
"BUONI DOMICILIARITÀ"
Periodo 2022/2027

Atto di Indirizzo

*"RAFFORZAMENTO DEL SUPPORTO ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE
CORRELATO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI CURA E DI ASSISTENZA DOMICILIARI"
di cui alle D.G.R. n. 27 – 6320 del 22 dicembre 2022 e n. 32 - 6475 del 30 gennaio
2023*

ALLEGATO A

D.D. n. _____ del 31/01/2023

INDICE

1. PREMESSA E FINALITÀ.....	4
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	5
2.1 DENOMINAZIONE DELLA MISURA.....	5
2.2 OBIETTIVO DELLA MISURA.....	5
2.3 ELEMENTI CARATTERIZZANTI.....	6
3. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI.....	7
4. DESTINATARI.....	7
5. SOGGETTO BENEFICIARIO.....	10
6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	10
7. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO.....	11
8. MODALITÀ DI RACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, FINPIEMONTE E GLI ENTI GESTORI	14
9. COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO DOMICILIARITÀ.....	15
9.1 Forma e scadenza di presentazione delle domande.....	15
9.2 Documentazione obbligatoria di ammissibilità.....	17
10. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE.....	18
10.1 Verifica di ammissibilità.....	18
11. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE.....	20
12. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	21
13. CONTROLLI.....	22
14. FLUSSI FINANZIARI.....	22
15. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI.....	23
16. CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE.....	23
17. AIUTI DI STATO.....	24
18. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	24
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI.....	24
19.1 Il trattamento dei dati personali.....	24
19.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati.....	25
19.3 Responsabili (esterni) del trattamento.....	25
19.4 Sub-responsabili.....	26
20. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	26
21. DISPOSIZIONI FINALI.....	27
21.1 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate.....	27
21.2 Adempimenti inerenti al monitoraggio delle operazioni.....	27
21.3 Termini di conclusione del procedimento.....	28

21.4 Responsabile del procedimento.....	28
22. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	28
23. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO.....	28

1. PREMESSA E FINALITÀ

La misura che si intende sperimentare attraverso il presente Avviso è realizzata in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 27 – 6320 del 22 dicembre 2022, relativo al *"Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari"*, modificato con D.G.R. n. 32 - 6475 del 30 gennaio 2023, nonché del documento approvato con D.G.R. n. 1-5307 del 05/07/2022, contenente *"Linee di indirizzo finalizzate all'attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale volte a favorire l'accesso ai servizi sociosanitari per persone in situazione di fragilità economica e sociale con limitazioni all'autonomia. Periodo 2022-24"*.

L'Avviso disciplina le modalità di attuazione della misura di cui al suddetto Atto di indirizzo, consistente nell'erogazione di un contributo – il Buono Domiciliarità – a beneficio di persone non autosufficienti residenti in Piemonte, di età superiore a 65 anni o con disabilità, e in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale, allo scopo di favorirne la permanenza presso il domicilio. Il Buono Domiciliarità si configura infatti come contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute dai destinatari non autosufficienti o dalle loro famiglie in relazione al servizio di assistenza reso da un assistente familiare, da un educatore professionale o dal personale individuato dalla cooperativa sociale, dall'agenzia di somministrazione di lavoro o da altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza familiare/educativa, cui la persona abbia deciso di rivolgersi per sopperire al proprio bisogno di cura e assistenza.

La misura si colloca entro il contesto programmatico, finanziario e gestionale rappresentato dal Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2022)5299 del 18 luglio 2022. La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027 – approvato dal Consiglio regionale con propria Deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021 – che recepisce obiettivi e finalità individuati da programmi globali o europei quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro europeo dei diritti sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP.

Dei cinque obiettivi strategici (o "Obiettivi di Policy", OP) cui risponde la politica di coesione europea 2021-2027 – di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 ("Regolamento Disposizioni Comuni") – l'OP sostenuto dal FSE+ è quello di "un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali", cui contribuisce di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte.

Attraverso il PR FSE+ la Regione raccoglie quindi le sfide poste dall'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione.

È proprio a un obiettivo di protezione e inclusione sociale che la misura di cui al presente Avviso risponde, collocandosi nell'ambito della Priorità relativa – appunto – all'inclusione sociale (Priorità III), individuata dal PR FSE+ 2021-2027, e più precisamente dell'Obiettivo Specifico (OS) k (ESO4.11), come enunciato dal Reg. (UE) 2021/1057, art. 4, par. 1. Si riporta di seguito una tabella illustrativa della classificazione cui la misura può essere ricondotta, nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027.

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA	CAMPO DI INTERVENTO
III. Inclusione sociale	k) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata.	5) Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	02) Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare	158 - Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

2.1 DENOMINAZIONE DELLA MISURA

La presente misura è denominata "Buono Domiciliarità – Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari" (codice III.k.5).02).158), di seguito anche "Buono Domiciliarità" o "Buono".

2.2 OBIETTIVO DELLA MISURA

Obiettivo della misura è il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente, anziana o con disabilità e in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, attraverso l'assegnazione di un Buono Domiciliarità quale contributo mensile volto a favorirne la permanenza al domicilio.

La misura è complementare ed integrativa rispetto alle correnti programmazioni nazionali e regionali ed ai fondi correlati e intende contribuire alla soddisfazione della domanda di servizi di cura e di assistenza domiciliare espressa dalla popolazione piemontese, oggi in parte inevasa, con l'obiettivo di favorire un rafforzamento del sistema e delle forme di domiciliarità e così di porre le condizioni per una maggiore fruibilità dei servizi e un'effettiva parità di accesso ai medesimi.

2.3 ELEMENTI CARATTERIZZANTI

La misura viene realizzata mediante il presente bando a sportello, per l'attribuzione di vantaggi economici (ex art. 12 L. n. 241/1990), ovvero, più in particolare, per la concessione di un Buono che assume la forma di:

- “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare”: contributo mensile del valore di euro 600,00, spendibile per l'acquisto di servizi di assistenza familiare in favore di persone non autosufficienti residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale (come meglio specificato al paragrafo 4), erogati da assistenti familiari:
 - a) assunti con contratto di lavoro subordinato dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno;
 - b) liberi professionisti incaricati dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno;
 - c) assunti e messi a disposizione del destinatario del Buono da parte di cooperative sociali, agenzie di somministrazione di lavoro o altri soggetti giuridici prestatori di servizi di assistenza domiciliare, con cui il destinatario del Buono o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno abbia stipulato opportuni contratti di prestazione di servizio.

Il Buono ha una durata massima di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori.

- “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale”: contributo mensile del valore di euro 600,00, spendibile per l'acquisto di servizi/prestazioni di assistenza educativa professionale in favore di persone minori d'età con disabilità e non autosufficienti, residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale (come meglio specificato al paragrafo 4), erogati da educatori professionali che siano:
 - a) liberi professionisti incaricati da un familiare del destinatario o dal suo tutore;
 - b) assunti e messi a disposizione del destinatario del Buono da parte di cooperative sociali, agenzie di somministrazione di lavoro o altri soggetti giuridici prestatori di servizi di assistenza educativa professionale, con cui un familiare o tutore del destinatario abbia stipulato opportuni contratti di prestazione di servizio.

Il Buono ha una durata massima di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori.

Il “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale” si rivolge ai soli destinatari con disabilità minori d'età al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono ed è alternativo e non cumulativo rispetto al “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare”: come illustrato nel successivo par. 9, al momento della compilazione della domanda di assegnazione del contributo, il richiedente che presenta domanda per un destinatario minore d'età e con disabilità sarà tenuto a esplicitare la propria scelta per l'uno o l'altro Buono.

Per “assistente familiare” s'intende il lavoratore che svolge attività di cura e accudimento a favore del destinatario del Buono per almeno 16 ore settimanali: a) alle dirette dipendenze del destinatario della misura, di un suo familiare o del suo tutore/curatore/amministratore di sostegno, oppure b) alle dipendenze di una cooperativa, di un'agenzia di somministrazione di lavoro o di un altro soggetto giuridico che presta servizi di assistenza domiciliare con cui il destinatario del Buono Domiciliarità (o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno) abbia sottoscritto un contratto di prestazione di servizi, oppure c) come libero professionista incaricato dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno. L'assistente familiare, rispetto al destinatario della misura, non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente *more uxorio* né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.

Per “educatore professionale” s’intende colui che, in possesso di idoneo titolo di studio¹, svolge un’attività educativa in favore del destinatario del Buono per almeno 8 ore settimanali, previste dal Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) (v. nota a piè di pagina n. 6), essendo: a) incaricato (con lettera d’incarico) da un familiare o tutore del destinatario, oppure b) alle dipendenze di una cooperativa, agenzia o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di educazione professionale, con cui un familiare o tutore del destinatario abbia sottoscritto un contratto di prestazione di servizi. L’educatore professionale, rispetto al destinatario della misura, non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente *more uxorio* né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.

3. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

La misura oggetto del presente Avviso contribuisce, per le sue stesse finalità intrinseche, al perseguimento dei principi orizzontali previsti dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e dall’articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all’accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all’*acquis* ambientale dell’Unione europea e al principio “non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm, DNSH).

La misura, infatti, si configura quale azione mirata volta ad eliminare barriere di accesso ad una vita dignitosa da parte di persone non autosufficienti, incluse le persone con disabilità, determinando le condizioni per un’attenuazione delle discriminazioni.

I suddetti principi orizzontali informano la procedura e i criteri per la selezione delle operazioni, descritti al par. 10. Le operazioni saranno pertanto selezionate nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dei principi di promozione della parità di genere e di non discriminazione.

4. DESTINATARI

Nel prospetto che segue viene data evidenza delle persone destinatarie a cui è rivolta la misura.

MISURA	DESTINATARI/PARTECIPANTI	Indicatore di output
BUONO DOMICILIARITÀ – Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari [III.k.5).02).158]]	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persone anziane ultrasessantacinquenni² non autosufficienti ✓ Persone con disabilità non autosufficienti 	EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale

¹ Laurea triennale (classe di laurea L-19) in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”, per educatori socio-pedagogici, oppure Laurea triennale (classe di laurea L/SNT2) in “Educazione Professionale”, per educatori socio-sanitari, o titoli equipollenti.

² Per ultrasessantacinquenne si intende che abbia compiuto 65 anni di età al momento della presentazione della domanda.

La misura è rivolta ai destinatari individuati nella tabella, che siano:

- residenti in Piemonte;
- già sottoposti a “valutazione multidimensionale”³ presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G.⁴, o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.⁵), per i quali sia stato conseguentemente predisposto un P.A.I.⁶ – quale trasposizione operativa del Progetto individuale definito in sede di valutazione – e cui sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7 (non è previsto alcun vincolo temporale in merito alla data di rilascio della valutazione);
- in possesso di un I.S.E.E. sociosanitario⁷ in corso di validità⁸ avente un valore non superiore a 50.000 euro, o a 65.000 euro se il destinatario è minorenne.

Affinché la domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità risulti ammissibile sarà altresì necessario che il destinatario abbia sottoscritto:

- nel caso la domanda sia presentata per il “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare”:
 - un regolare contratto di lavoro subordinato con un assistente familiare, di durata pari ad almeno 12 mesi, per un minimo di 16 ore settimanali di servizio e che preveda l’inquadramento dell’assistente nei livelli CS o DS stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico;

oppure

- un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore di servizio e preveda pari requisiti professionali e livello d’inquadramento del lavoratore (nel caso delle cooperative, livello B1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo);

oppure

³ La valutazione multidimensionale del bisogno consiste nella misurazione dello stato di salute della persona, del suo grado di autonomia e di autosufficienza, delle risorse personali e familiari presenti e delle condizioni economiche che possono condizionare, qualora non autosufficiente, la sua permanenza nell'ambiente di vita.

⁴ L'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario designata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona anziana tramite le modalità e scale di riferimento indicate nella D.G.R. n. 14-5999 del 25/06/2013 e s.m.i..

⁵ L'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario deputata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona disabile tramite le modalità e le scale di riferimento previste dalla D.G.R. n. 39-1523 del 12/06/2020.

⁶ Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è un programma sistemico di lavoro redatto dall'équipe multi-professionale riunita nell'unità di valutazione multidimensionale (l'Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o l'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità, U.V.M.D., a seconda delle specifiche necessità della persona richiedente assistenza), a partire dalle indicazioni emerse dalla valutazione multidimensionale del bisogno eseguita dalla medesima équipe e confluite nel Progetto di assistenza individuale. Quest'ultimo – anch'esso redatto dall'unità di valutazione multidimensionale – definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona richiedente assistenza ed è predisposto con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. In funzione, quindi, dei bisogni emersi dalla valutazione multidimensionale e descritti nel Progetto di assistenza individuale, il P.A.I. individua gli obiettivi raggiungibili e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali necessarie per conseguirli, proponendo anche una valutazione in itinere ed ex post per valutare i risultati ottenuti e adeguare, se del caso, le prestazioni erogate.

⁷ I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In caso di destinatario minorenne, se ne sussistono le condizioni (presenza di genitori non coniugati e non conviventi), è ammesso l'I.S.E.E. minorenni (art. 7 D.P.C.M. 159/2013).

⁸ Non è ammessa la presentazione di un ISEE corrente o che presenti “anomalie”.

- un incarico professionale, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore di servizio e preveda pari requisiti professionali, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l'attività come libero professionista;
- nel caso la domanda sia presentata per il "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale" (solo per destinatari con disabilità minori di età al momento della presentazione della domanda):
 - un incarico professionale, di durata minima di 12 mesi e per un minimo di 8 ore settimanali di servizio, previste dal Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), per la prestazione di un servizio di assistenza educativa professionale da parte di un educatore professionale;
 oppure
 - un contratto di prestazione di un servizio di assistenza educativa, reso da un educatore professionale, sottoscritto con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa, di pari durata e numero minimo di ore di servizio.

In tutti i casi, il contratto/incarico potrà essere stipulato/affidato, oltre che dal destinatario, anche da un familiare del destinatario o dal suo tutore/curatore/amministratore di sostegno. L'erogazione del "Buono" è associata alla presenza di un regolare contratto/incarico correlato ad un unico destinatario⁹.

Sarà consentito di presentare domanda anche a chi, al momento della compilazione della domanda, non abbia ancora stipulato un regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizio/incarico professionale; in questo caso, il destinatario che soddisfi i restanti requisiti si vedrà assegnato il Buono in forma condizionata e sarà tenuto a stipulare il contratto/incarico (il destinatario o chi per esso, come sopra indicato) e a presentarne una copia entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione condizionata del Buono. Il mancato adempimento entro il termine di 30 giorni è motivo di decadenza della domanda.

Costituisce motivo di inammissibilità della domanda la percezione di altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità, incompatibili con la misura di cui al presente Avviso, o l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali. Più in particolare, risultano incompatibili con il Buono Domiciliarità:

- a) l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- b) la percezione di "assegni di cura", ex D.G.R. n. 39-11190, del 06/04/2009, e D.G.R. n. 56-13332, del 15/02/2010;
- c) la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256;
- d) l'erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di "prestazione prevalente" da parte di INPS nell'ambito della misura "Home care premium"¹⁰ oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di "prestazione integrativa" nell'ambito della stessa misura;
- e) altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

⁹ È ammissibile la presentazione di un unico contratto/incarico correlato a più persone non autosufficienti, purché conviventi. In questo caso è prevista l'assegnazione di un unico "Buono".

¹⁰ Nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura "Home Care Premium", l'incompatibilità prevede l'impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell'assistente familiare.

Risultano, al contrario, compatibili con il Buono Domiciliarità:

- a) gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente Avviso se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali;
- b) contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-familiare di minori con disabilità;
- c) gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata¹¹, gestiti dalle ASL;
- d) gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- e) il ricovero ospedaliero e/o riabilitativo (fino a 60 giorni consecutivi¹²);

In sede di compilazione della domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità, chi dovesse risultare beneficiario di una o più misure con esso incompatibili sarà tenuto a denunciarlo. In questo caso, il Buono sarà assegnato in forma condizionata e il destinatario dovrà rinunciare a tali prestazioni entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione (anche in questo caso condizionata) del Buono, pena la decadenza dell'istanza.

I requisiti di ammissibilità sopra riportati dovranno essere soddisfatti per l'intero periodo in cui il Buono verrà percepito.

5. SOGGETTO BENEFICIARIO

Ai fini della presente misura, beneficiaria delle operazioni di cui al par. 12 è la Regione Piemonte.

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per la presente misura ammontano complessivamente a € 44.937.971,66 a valere sul Programma FSE+ 2021-2027, di cui:

Priorità/OS/Azione	Misura	Attività	PR FSE+ (euro)
III.k.5).	02) Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domicilia-	Assegnazione Buoni Domiciliarità a destinatari residenti in Piemonte al di fuori delle Aree Interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022 (Area Interna "Valsesia" e Area Interna "Terre del Gia-	€ 44.137.971,66

¹¹Il Decreto Ministeriale n. 77 del 23/05/2022, Allegato 1, definisce l'assistenza domiciliare come un "servizio a valenza distrettuale finalizzato all'erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza", precisando poi che le cure domiciliari "si articolano in un livello Base e in Cure Domiciliari Integrate (ADI di I livello, ADI di II livello, ADI di III livello) e consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici, etc., prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana".

¹² In caso di ricoveri di durata superiore a 60 giorni consecutivi, l'erogazione del Buono sarà sospesa a partire dal 61° giorno e finché dura il ricovero. Potranno essere recuperate (fino ad un massimo di due mensilità) le mensilità non godute nel periodo di sospensione.

	ri	rolo") ¹³	
		Assegnazione Buoni Domiciliarità a destinatari residenti presso i Comuni afferenti all'Area Interna "Valsesia", di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022	€ 620.000,00 ¹⁴
		Assegnazione Buoni Domiciliarità a destinatari residenti presso i Comuni afferenti all'Area Interna "Terre del Giarolo", di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022	€ 180.000,00

Le risorse saranno ripartite tra quattro sportelli secondo le percentuali seguenti:

1° sportello: 30%; 2° sportello: 30%; 3° sportello: 25%; 4° sportello: 15%.

In caso di economie che portino all'apertura di ulteriori sportelli, le somme destinate ai residenti nelle Aree Interne rimaste inutilizzate potranno essere anche indirizzate agli aventi diritto su tutto il territorio regionale.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di prevedere uno o più sportelli aggiuntivi rispetto a quelli programmati, in caso di economie a valere sulla dotazione prevista.

7. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

La misura ha natura sperimentale, in quanto consentirà di testare lo strumento e il suo metodo di gestione e controllo nel corso della durata dell'intervento. Pertanto, le modalità di seguito illustrate potranno essere soggette a adattamenti in corso d'opera, implementati attraverso idonei provvedimenti, di cui sarà data tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Nell'attuazione della misura, la Regione si avvarrà dei servizi di supporto resi da Finpiemonte SpA, che opererà in qualità di Organismo Intermedio (OI) ai sensi dell'art. 71, par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e ai sensi della Determinazione dirigenziale n. 675 del 29/11/2022, che approva i documenti relativi al Sistema di gestione e controllo del Programma FSE+ 2021-2027.

Contribuiranno altresì all'efficace attuazione della misura gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte (EE.GG.), che si occuperanno di diffondere l'iniziativa e di orientare i destinatari nella corretta fruizione del Buono Domiciliarità e che supporteranno la Regione Piemonte nella valutazione complessiva della misura. Sarà inoltre richiesta la loro collaborazione, per quanto di loro competenza e in conformità con quanto disposto dagli artt. 71, comma 2, e 72, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, nella verifica dell'effettiva idoneità dei destinatari rispetto

¹³ I comuni che vi afferiscono sono elencati all'interno dell'allegato B.

¹⁴ L'ammontare della riserva di risorse destinata ai soggetti residenti presso i Comuni afferenti alle Aree Interne, di 800.000 euro, è stato determinato rapportando le risorse complessivamente disponibili per la misura, pari a 44.937.971,66 euro, alla quota di popolazione piemontese di età superiore a 65 anni residente nelle due Aree Interne "Valsesia" e "Terre del Giarolo". Sulla base di elaborazioni proprie effettuate a partire dai dati demografici di cui al "Dossier aree candidate alla Strategia Nazionale Aree Interne", allegato alla D.G.R. 21/06/2022, n. 28-5251, il rapporto è risultato corrispondere all'1,8% del totale. La riserva di 800.000,00 euro così individuata è ripartita tra le due Aree Interne in funzione della diversa concentrazione di residenti d'età superiore a 65 anni nelle due Aree, rispettivamente pari all'1,39% (Valsesia) e allo 0,40% (Terre del Giarolo) della popolazione over-65 residente in Piemonte.

ai requisiti specificati al par. 4, in fase di istruttoria delle domande. In aggiunta, sarà loro richiesto di segnalare eventuali destinatari che, in corso di attuazione, divengano beneficiari di altre misure aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità, incompatibili con il Buono Domiciliarità (si veda il par. 4).

Al fine di garantire un'efficace realizzazione dell'intervento, pertanto, la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – garantirà un costante raccordo con:

- Finpiemonte SpA, che opererà in qualità di OI e sarà responsabile dell'erogazione periodica dei Buoni ai destinatari, previa verifica del perdurare dei requisiti richiesti e della documentazione giustificativa;
- il settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività co-finanziate dal FSE della Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro per i controlli sull'attuazione da effettuarsi a sensi delle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027";
- gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte, che coadiuveranno la Direzione Sanità e Welfare nelle forme sopra riportate.

Si riporta di seguito una più puntuale descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento.

- A) La misura viene realizzata mediante il presente bando a sportelli per l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 241/1990, rivolto alle persone destinatarie di cui al paragrafo 4. La finestra di presentazione delle domande avrà durata complessiva di circa 12 mesi e si articolerà in 4 sportelli trimestrali, le cui scadenze sono riportate al successivo par. 9.1.
- B) Entro i termini previsti per ciascuno sportello, le persone che soddisfano i requisiti di cui al par. 4 (oppure i soggetti elencati al par. 9.1, lettere da a) a g)) presentano domanda attraverso il portale Piemonte Tu anche raggiungibile tramite il sito web www.sceltasociale.it, compilandola secondo le specifiche fornite al paragrafo 9 e corredandola della documentazione ivi indicata.
- C) Al termine di ciascuno sportello trimestrale la Direzione Sanità e Welfare effettua, mediante verifica di ammissibilità, l'istruttoria delle domande pervenute nel corso di tale arco temporale, verificando che i destinatari soddisfino i requisiti di cui al par. 4.
- D) Esito della verifica di ammissibilità effettuata in fase istruttoria è l'individuazione di ciascuna domanda come:
- o ammissibile;
 - oppure,
 - o ammissibile in forma condizionata, in attesa della sottoscrizione e presentazione del contratto di lavoro/lettera d'incarico/contratto con cooperativa, agenzia o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare/educativa professionale o della rinuncia alle prestazioni incompatibili (elencate al precedente par. 4) di cui il destinatario stia beneficiando;
 - oppure,
 - o non ammissibile, perché non conforme ai requisiti.

I richiedenti saranno informati dell'esito delle verifiche istruttorie attraverso il portale da questi utilizzato per presentare domanda.

- E) A tutti i richiedenti la cui domanda sia risultata inammissibile sarà trasmesso un preavviso di diniego, accompagnato dall'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del suddetto preavviso. Ove, esaminate tali controdeduzioni, permanga una condizione di inammissibilità del destinatario, sarà data comunicazione del diniego del contributo. Nel caso in cui le sue condizioni dovessero successivamente mutare, il richiedente potrà presentare nuovamente domanda.

- F) Le domande ammissibili vengono quindi ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente; in seconda istanza, a parità di punteggio sociale, l'I.S.E.E. sociosanitario; in caso di parità tanto del punteggio sociale quanto dell'I.S.E.E. sociosanitario si ricorrerà al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- G) Con propria determinazione, la Direzione Sanità e Welfare assegna il Buono Domiciliarità alle persone la cui domanda sia risultata ammissibile, seguendo l'ordine di priorità definito in funzione dei criteri indicati al precedente punto F) e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi. I destinatari residenti nelle Aree interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022 (Area "Valsesia" e Area "Terre del Giarolo") potranno contare su una quota di riserva delle risorse.
- H) La Direzione Sanità e Welfare provvede a comunicare ai destinatari l'avvenuta assegnazione del Buono attraverso il portale Piemonte Tu.
- I) I destinatari cui il Buono sia stato assegnato in forma condizionata, in attesa della sottoscrizione e presentazione del contratto di lavoro/lettera d'incarico, oppure del contratto con cooperativa/agenzia o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza domiciliare/educativa professionale, oppure della rinuncia alle prestazioni incompatibili (elencate al precedente par. 4), entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione condizionata del Buono saranno tenuti a produrre:
- nel primo caso, il contratto di assunzione dell'assistente familiare/lettera d'incarico/contratto di servizio sottoscritto con idonea cooperativa/agenzia/altro soggetto fornitore di servizi di assistenza domiciliare o di assistenza educativa professionale;
 - nel secondo caso, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la decadenza della condizione di incompatibilità.
- In caso di inadempienza, decorsi 30 giorni la domanda si intende decaduta.
- J) Stante il corretto caricamento della documentazione di cui al punto I) entro il termine sopra indicato, la Direzione comunica al destinatario la conferma dell'assegnazione precedentemente concessa in forma condizionata, attraverso il portale Piemonte Tu.
- K) La Direzione Sanità e Welfare trasmette a Finpiemonte SpA l'elenco delle persone assegnatarie del Buono Domiciliarità e ogni altro dato utile per la gestione dell'intervento.
- L) La Regione Piemonte trasferisce a Finpiemonte SpA – secondo le modalità definite nel contratto sottoscritto – le risorse necessarie all'erogazione periodica, per 24 mensilità, dei Buoni Domiciliarità ai destinatari assegnatari.

Con la trasmissione dei nominativi delle persone risultate assegnatarie del Buono Domiciliarità e il trasferimento a Finpiemonte SpA delle risorse necessarie all'erogazione periodica del Buono si conclude il procedimento di responsabilità della Direzione regionale "Sanità e Welfare". Il successivo procedimento di erogazione del Buono è affidato alla responsabilità dell'Organismo Intermedio Finpiemonte SpA.

- M) I destinatari (o i richiedenti) caricano periodicamente, all'interno della propria area personale sul portale utilizzato per presentare domanda, la documentazione giustificativa comprovante l'effettiva fruizione di un servizio di assistenza domiciliare per un minimo di 16 ore settimanali o di assistenza educativa professionale per un minimo di 8 ore settimanali. Tale documentazione è precisata nel successivo par. 11.

Si considera ammissibile la spesa sostenuta a partire dal giorno successivo alla data di chiusura dello sportello in cui il destinatario sia risultato assegnatario del Buono Domiciliarità. Da questa data decorre il periodo di 24 mesi di percezione del Buono.

Nel caso di assegnazione condizionata, i 24 mesi decorrono dalla data di conferma dell'assegnazione (cfr. punto J).

- N) Finpiemonte SpA verifica trimestralmente la documentazione giustificativa fornita e il perdurare delle condizioni di ammissibilità. In caso di esito positivo delle suddette verifiche, Finpiemonte SpA eroga le mensilità spettanti a ciascun destinatario.
- O) Il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività co-finanziate dal FSE, della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, procede ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/itinere, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027.

8. MODALITÀ DI RACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, FINPIEMONTE E GLI ENTI GESTORI

Per un'efficace realizzazione dell'intervento sarà necessario attivare un costante raccordo tra la Regione Piemonte, Finpiemonte SpA e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte.

La Direzione regionale "Sanità e Welfare" sarà responsabile del procedimento di assegnazione del Buono Domiciliarità, che prevede una fase di istruttoria delle domande pervenute, ai fini della verifica di ammissibilità, e quindi l'assegnazione dei Buoni secondo l'ordine di priorità definito in funzione dei criteri indicati al precedente par. 7 lettera F) (e al successivo par. 10.1.2).

A Finpiemonte SpA è affidato il procedimento relativo all'erogazione del Buono, che prevede la periodica verifica e validazione della documentazione giustificativa presentata dal destinatario/richiedente e la conseguente erogazione del Buono. Finpiemonte verificherà il mantenimento dei requisiti in capo al destinatario (o l'assenza di incompatibilità per l'erogazione), sulla base di:

- dati acquisibili d'ufficio desunti dall'incrocio con altre banche dati;
- segnalazioni da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- comunicazioni dirette da parte dei destinatari.

Nel caso di perdita di requisiti essenziali oppure di insorgenza di elementi di incompatibilità nell'erogazione del Buono o di rilevanti criticità/irregolarità accertate durante le verifiche di cui al paragrafo 13 svolte dal Settore regionale Raccordo amministrativo e controlli delle attività cofinanziate dal FSE, Finpiemonte avvierà la procedura di revoca (cfr. par 15) e adotterà, laddove necessario, i provvedimenti funzionali al recupero di quanto indebitamente percepito dal destinatario.

Nella conduzione delle attività affidategli, Finpiemonte SpA si servirà dei sistemi informativi appositamente individuati da Regione Piemonte, in quanto utili al successivo espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e certificazione della spesa di responsabilità dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

Gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nell'ambito delle loro attività istituzionali, collaborano con la Regione Piemonte per fornire il necessario supporto ai destinatari, attraverso attività di informazione ed orientamento erogate tramite i punti di accesso ai servizi socio-sanitari disponibili sul territorio. Gli Enti gestori potranno accedere ad un'area dedicata della piattaforma di presentazione delle istanze sulla base di apposita regolamentazione che garantisca il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Tale accesso è finalizzato a:

- a) verificare il numero di destinatari ammessi alla fruizione del Buono residenti nel territorio di riferimento: questa attività di consultazione di dati consentirà un miglior coordinamento con altre misure e servizi esistenti in materia di sostegno alla domiciliarità;
- b) verificare la correttezza dei dati inseriti dai richiedenti (ad es. il punteggio di valutazione rilasciato dalla competente commissione di valutazione multidimensionale): in questo caso, in un'ottica di collaborazione tra organi della Pubblica Amministrazione in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà, essi potranno dialogare con la Regione direttamente tramite la piattaforma.

9. COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO DOMICILIARITÀ

9.1 FORMA E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità i destinatari in possesso dei requisiti di cui al par. 4, oppure:

- a) il genitore, nel caso dei destinatari minorenni;
- b) il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)¹⁵;
- c) un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
- d) il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici;
- e) un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
- f) il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004);
- g) altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.

I soggetti di cui ai punti c), d), e), f) e g) potranno presentare domanda in nome e per conto del destinatario del Buono Domiciliarità solo se opportunamente delegati dal destinatario, secondo le modalità specificate all'interno del successivo par. 9.2¹⁶.

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, attraverso il link: www.sceltasociale.it del portale Piemonte Tu¹⁷ **a partire dal 1 febbraio 2023**.

La finestra di presentazione delle domande si articolerà in 4 sportelli trimestrali, con le seguenti scadenze:

¹⁵ Il decreto del Tribunale di nomina del tutore dev'essere prodotto a corredo della domanda.

¹⁶ Un richiedente può presentare anche più di una domanda, riferita a diversi destinatari, se ne sussistono le condizioni.

¹⁷ Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si evidenzia che, nel caso in cui a presentare domanda sia un soggetto diverso dal destinatario del Buono (par. 9.1, lettere da a) ad g)), questi dovrà effettuare l'accesso alla piattaforma Piemonte Tu non mediante le credenziali SPID/CIE/CNS della persona in nome e per conto della quale intende presentare domanda, ma servendosi delle proprie.

1. primo sportello: dal 1 febbraio 2023 al 30 aprile 2023;
2. secondo sportello: dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023;
3. terzo sportello: dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 2023;
4. quarto sportello: dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024.

In sede di compilazione della domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità, il richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4 mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – fatta eccezione per il requisito relativo alla sussistenza di un regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizi o di un incarico professionale affidato a un assistente familiare o educatore professionale e della documentazione relativa alla valutazione multidimensionale – che il richiedente attesta allegando una copia del suddetto contratto/lettera d’incarico alla propria domanda telematica (par. 9.2). Nel caso della contrattualizzazione di un assistente familiare (persona fisica) con rapporto di lavoro subordinato, al destinatario sarà richiesto di fornire – oltre alla copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione – una copia della ricevuta ottenuta ad esito della comunicazione ad INPS dell’attivazione di un rapporto di lavoro domestico.

Se a presentare domanda non è lo stesso destinatario, né il suo tutore (in caso di interdizione del destinatario o di destinatari minorenni) o il suo genitore (nel caso dei destinatari minorenni), il soggetto che presenta domanda rende le suddette dichiarazioni sostitutive in nome e per conto del destinatario (ed è a questo scopo delegato – si veda il successivo par. 9.2) ed autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva, anche la natura del rapporto che lo lega al destinatario.

Le dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti al momento della compilazione della domanda online sono soggette ai controlli degli uffici a ciò preposti, ai sensi del già menzionato D.P.R. n. 445/2000, artt. 71 e 72. Tali verifiche potranno avvenire in fase istruttoria oppure successivamente. Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), l’accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette comporta l’immediata decadenza dal beneficio, essendo questo conseguito ad un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché la revoca del Buono, il recupero di eventuali mensilità già erogate e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, art. 75.

Al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono, il richiedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Direzione Sanità e Welfare – attraverso la propria area personale sul portale Piemonte Tu – eventuali cambiamenti che dovessero prodursi a seguito dell’assegnazione del Buono¹⁸, relativi alle proprie condizioni (o alle condizioni del destinatario, qualora il richiedente non coincida con il destinatario) o al contratto siglato con l’assistente familiare, con la cooperativa sociale, l’agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare/educativa professionale o relativo all’incarico affidato all’educatore professionale/assistente familiare che eserciti l’attività in forma autonoma.

Il richiedente si impegna in ogni momento a comunicare tempestivamente alla Direzione Sanità e Welfare di essere divenuto beneficiario di una misura a sostegno della domiciliarità incompatibile con il Buono Domiciliarità.

Contestualmente alla compilazione della domanda di assegnazione del Buono il richiedente che intenda presentare domanda per un destinatario minorenne con disabilità esplicita la propria scelta tra il “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare” e il “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale”.

¹⁸ Nel caso in cui il numero di cellulare e l’e-mail forniti quali contatti di riferimento del destinatario del Buono dovessero cambiare, il destinatario (o chi per esso) dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Sanità e Welfare attraverso la propria area personale all’interno del portale utilizzato per presentare domanda.

Non verranno accettate domande inoltrate con modalità differenti da quelle sopra descritte.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni dei recapiti (mail, recapito telefonico) né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di soggetti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

9.2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI AMMISSIBILITÀ

La domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione:

- per il "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare":
 - a) copia del verbale di valutazione U.V.G. / U.M.V.D. (o lettera di comunicazione del punteggio sociale attribuito)
 - e
 - b) comprova della sussistenza di un regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizi/incarico professionale:
 - o in caso di contrattualizzazione di un assistente familiare (persona fisica) con rapporto di lavoro subordinato: copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione; ricevuta della comunicazione ad INPS dell'attivazione di un rapporto di lavoro domestico;
 - o in caso di incarico di un assistente familiare che esercita l'attività in forma autonoma: lettera d'incarico siglata;
 - o in caso di contrattualizzazione di una cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza familiare (persona giuridica): copia del contratto di prestazione di servizi siglato dal soggetto contrattualizzato;
- per il "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale":
 - a) copia del verbale di valutazione U.V.G./U.M.V.D. (o lettera di comunicazione del punteggio attribuito);
 - b) comprova della sussistenza di un regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizi/incarico professionale:
 - o in caso di incarico di un educatore professionale che esercita l'attività in forma autonoma: lettera d'incarico siglata;
 - o in caso di contrattualizzazione di una cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza educativa professionale (persona giuridica): copia del contratto di prestazione di servizi siglato dal soggetto contrattualizzato;

Se a presentare domanda non è lo stesso destinatario della misura, ma uno dei soggetti di cui al par. 9.1, lett. da a) a g), la domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata, anche dalla documentazione riportata nella tabella seguente:

Tipologia richiedente	Allegati
a) il genitore, nel caso dei destinatari minorenni	Nessuna
b) il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)	Decreto di nomina del Tribunale
c) un soggetto facente parte del medesimo nucleo familia-	Procura speciale sottoscritta dal destinatario

re convivente ai fini anagrafici	Copia del documento d'identità del destinatario
d) il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici	
e) un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici	
f) il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004)	
g) altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario	

Il fac simile del modulo di procura speciale è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione della domanda.

10. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle domande avviene nel rispetto di quanto previsto dal documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 nella seduta del 16 novembre 2022, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

Le specificazioni previste in tale documento, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15 - 5973 del 18 novembre 2022, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

I contenuti della misura sono conformi al dettato del punto 5.2.3 "Sovvenzioni dirette alle persone". In particolare, il citato paragrafo prevede che, ferma restando la necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente dal genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, potranno essere inseriti requisiti specifici di ammissibilità e/o criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto di quanto indicato nel Programma Regionale FSE+, in relazione alle caratteristiche dei partecipanti e alle finalità delle diverse azioni.

Nel presente Avviso i requisiti applicati sono quelli indicati al par. 4.

L'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il campo di intervento individuato, siano conformi al Programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico per come rilevato dai pertinenti indicatori.

10.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

10.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità della domanda viene svolta dagli uffici regionali competenti e si realizza espletando i controlli sottoindicati:

- conformità della domanda rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni specificati all'interno del presente bando;
- conformità della persona che presenta domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità, o per cui viene presentata domanda, rispetto ai requisiti dettagliati all'interno del par. 4.

Conformità della domanda rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni specificati all'interno del presente bando

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

- pervenute al di fuori dai termini di cui al par. 9.1 (con riferimento all'ultimo sportello avente scadenza il 31/01/2024);
- inviate con modalità differenti da quelle indicate al par. 9.1;
- non corredate dalla documentazione indicata come obbligatoria al par. 9.2¹⁹;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali;
- presentate, in nome e per conto della persona destinataria del Buono, da un soggetto diverso da quelli indicati al par. 9.1.

Conformità della persona che presenta domanda, o per cui viene presentata domanda, rispetto ai requisiti dettagliati all'interno del par. 4.

La verifica di ammissibilità riferita alle caratteristiche della persona che presenta domanda, o per la quale viene presentata domanda (nel caso in cui non sia il destinatario a presentare domanda per sé) è finalizzata ad accertare che il soggetto cui è destinato il Buono Domiciliarità presenti i requisiti indicati al par. 4.

10.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità

L'esito della verifica di ammissibilità potrà consistere, alternativamente:

- nell'individuazione, all'interno della domanda, di carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali. In questo caso verrà assegnato al richiedente il termine di 10 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali si procederà, in caso di mancato assolvimento, alla reiezione dell'istanza per incompletezza formale;
- nell'individuazione della domanda come ammissibile;
- nell'individuazione della domanda come ammissibile in forma condizionata, nell'attesa che il richiedente produca la documentazione di cui alla lettera b) del par. 9.2 o rinunci alle prestazioni incompatibili con il Buono Domiciliarità di cui stia beneficiando;
- nell'individuazione della domanda come non ammissibile. In questo caso, la Direzione Sanità e Welfare comunica l'esito negativo al richiedente (preavviso di diniego), con le relative motivazioni, stabilendo il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e delle relative norme regionali di riferimento. La Regione Piemonte, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto delle stesse e all'esclusione della domanda dalla selezione o all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla riammissione della domanda. In caso di diniego, il richiedente ne riceve comunicazione.

Le domande ammissibili saranno quindi ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale (PS) di ciascun destinatario; l'I.S.E.E. sociosanitario (a parità di PS); l'ordine cronologico di presentazione delle domande (a parità di PS e I.S.E.E.).

¹⁹ Fa eccezione la documentazione di cui alla lettera b) del par. 9.2, che potrà essere prodotta dal richiedente sino a 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del Buono in forma condizionata.

Le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi.

Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte della Direzione Sanità e Welfare, di una determinazione dirigenziale che assegna il Buono a tutti richiedenti la cui domanda risulti ammissibile. I richiedenti cui il Buono sia stato assegnato in forma condizionata provvedono al caricamento della documentazione di cui alla lettera b) del par. 9.2 o al recesso dalle prestazioni incompatibili con il Buono Domiciliarità di cui stiano beneficiando entro il termine di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione di assegnazione condizionata del Buono, pena la revoca del provvedimento di assegnazione.

11. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE

Il Buono Domiciliarità, del valore mensile di euro 600,00 – determinato sulla base del ricorso ad opzioni di semplificazione dei costi, nel rispetto dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 e approvato con D.D. n. 783/A1512A/2022 del 28/12/2022 – viene erogato con cadenza trimestrale, mediante trasferimento bancario in favore del richiedente e/o di altro soggetto da questi delegato in sede di presentazione dell'istanza.

Il periodo di validità del Buono decorre dal giorno successivo alla data di chiusura dello sportello in cui il destinatario sia risultato assegnatario del Buono Domiciliarità. Da questa data decorre il periodo di 24 mesi di percezione del Buono; nel caso di assegnazione condizionata, i 24 mesi decorrono dalla data della conferma di assegnazione.

L'erogazione avviene a fronte della presentazione di documentazione giustificativa che attesti:

- nel caso del "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare", la fruizione di un servizio di assistenza domiciliare per un minimo di 16 ore settimanali;
- nel caso del "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale", la fruizione di un servizio di assistenza educativa professionale per un minimo di 8 ore settimanali.

Nel caso in cui dalla documentazione dovesse risultare che il destinatario del Buono ha beneficiato del servizio di assistenza domiciliare/assistenza educativa professionale per meno di 16 oppure 8 ore settimanali, il Buono potrà egualmente essere riconosciuto (previa conduzione dei necessari accertamenti), ma soltanto per un massimo di 2 mensilità nell'arco dei 24 mesi di fruibilità del Buono.

La documentazione di cui è richiesto il caricamento su base trimestrale da parte del destinatario del Buono, o chi per esso, è rappresentata da:

- per il "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare":
 - o in caso di contrattualizzazione di un assistente familiare con rapporto di lavoro subordinato: comprova del pagamento della retribuzione mensile spettante al lavoratore; attestazione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all'ultima scadenza utile;
 - o in caso di incarico di un assistente familiare che esercita l'attività in forma autonoma: fattura emessa dall'assistente familiare, da cui si evincano il nome del soggetto che ha prestato il servizio, il nome del soggetto per cui il servizio è stato prestato, il luogo della prestazione e il numero di ore di servizio erogate; comprova del pagamento del compenso spettante all'incaricato;
 - o in caso di sottoscrizione di un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare: fattura emessa dalla cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto; comprova del pagamento.
- Per il "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale":

- o in caso di incarico di un educatore professionale che esercita l'attività in forma autonoma: fattura emessa dall'educatore professionale, da cui si evincano il nome del professionista che ha prestato il servizio, il nome del soggetto per cui il servizio è stato prestato, il luogo della prestazione e il numero di ore di servizio erogate; comprova del pagamento del compenso spettante all'incaricato;
- o in caso di sottoscrizione di un contratto di prestazione di un servizio di assistenza educativa professionale con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa professionale: fattura emessa dalla cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto; comprova del pagamento.

I pagamenti in favore dell'assistente familiare/educatore professionale/cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto prestatore di servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa professionale dovranno essere obbligatoriamente effettuati dal destinatario del Buono Domiciliarità, o chi per esso, attraverso mezzi di pagamento tracciabili (es. bonifico bancario) e provati attraverso l'estratto conto.

La presentazione della documentazione giustificativa è richiesta con cadenza trimestrale e precisamente alle seguenti scadenze: 1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno.

In caso di mancata presentazione o di presentazione incompleta della suddetta documentazione giustificativa o di rilevanti criticità/irregolarità accertate durante lo svolgimento dei controlli di cui al paragrafo 13 l'erogazione non sarà effettuata.

12. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati riconducibili alla medesima fonte, priorità, Obiettivo specifico e beneficiario, che in questo caso corrisponde alla Regione Piemonte.

Nel contesto della misura di cui al presente Avviso, in base a quanto sopra, valgono le seguenti definizioni di operazione:

- l'insieme dei Buoni Domiciliarità assegnati, per ciascuno sportello, ai destinatari residenti al di fuori delle Aree Interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022 (Area Interna "Valsesia"; Area Interna "Terre del Giarolo");
- l'insieme dei Buoni Domiciliarità assegnati, per ciascuno sportello, ai destinatari residenti presso i Comuni afferenti all'Area Interna "Valsesia", di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022;
- l'insieme dei Buoni Domiciliarità assegnati, per ciascuno sportello, ai destinatari residenti presso i Comuni afferenti all'Area Interna "Terre del Giarolo", di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022.

13. CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 675 del 29/11/2022.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione Piemonte, di Finpiemonte SpA, nonché dell'Unione Europea di effettuare verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di mettere a disposizione dei

suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata, anche ulteriore rispetto a quella fornita in fase di presentazione della domanda di assegnazione del contributo o ai fini dell'erogazione del Buono (es., cedolini mensili o estratto conto contributivo dell'assistente familiare assunto con contratto di lavoro subordinato).

A seguito della ricezione della domanda e della comunicazione dell'avvio della Misura, la Direzione Sanità e Welfare avvia l'attività istruttoria. Nel quadro dell'attività istruttoria delle domande la Direzione Sanità e Welfare effettua un'attività di controllo conforme alle modalità previste dalla Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014, art. 29, avvalendosi dell'interscambio informativo telematico e della richiesta diretta di dati ad altre amministrazioni pubbliche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa.

L'attività di controllo ai fini dell'erogazione del Buono sarà condotta da Finpiemonte mediante l'interscambio informativo telematico e la richiesta di dati ad altre amministrazioni pubbliche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa. Il controllo è condotto sulla totalità delle richieste di finanziamento.

Ulteriori controlli a campione sia in itinere, attraverso attività di verifica a distanza o visite in loco, sia quelle successive finalizzate alla certificazione della spesa erogata, sono svolti dal Settore "Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE", avvalendosi di tutti i documenti e degli interscambi d'informazione telematici resi disponibili dalla Direzione Sanità e Welfare e da Finpiemonte. Per consentire i suddetti controlli, il destinatario (o chi per esso) dovrà tempestivamente comunicare ogni successiva variazione del numero di cellulare e della e-mail forniti in fase di presentazione della domanda di assegnazione del Buono, utili per contattare agevolmente il destinatario e l'assistente familiare/educatore professionale che lo assistono, anche tramite chiamata o videochiamata.

Eventuali ulteriori specifiche indicazioni sulle modalità di realizzazione dei controlli, in particolar modo per quelli in itinere/loco, saranno contenute in appositi documenti.

14. FLUSSI FINANZIARI

La Regione trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, le risorse occorrenti alla liquidazione dei "Buoni" con cadenza trimestrale, a seguito dell'assegnazione dei Buoni nello sportello relativo. Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre.

15. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI

La Direzione Sanità e Welfare e Finpiemonte, in relazione ai procedimenti di competenza, possono svolgere attività volte a verificare, anche attraverso l'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni, la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti, nonché il corretto utilizzo del contributo erogato avvalendosi degli esiti dei controlli di cui al paragrafo 13.

La revoca del Buono potrà essere disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) decesso o ricovero presso struttura socio-sanitaria del destinatario: la revoca avrà in questi casi decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento;
- b) mancata presentazione della documentazione giustificativa per un periodo continuativo di 6 mesi;

- c) mancato rinnovo dell'ISEE entro il 30 aprile di ciascuna annualità di fruizione del Buono: la revoca decorre, in questo caso, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- d) presenza di una delle incompatibilità indicate al par. 4 del presente Avviso: la revoca decorre dal mese in cui è sorta l'incompatibilità;
- e) accertamento di dichiarazione falsa o mendace con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda: la revoca ha decorrenza dall'inizio;
- f) accertamento di dichiarazione omessa, falsa o mendace con riferimento ai requisiti per il mantenimento del Buono: la revoca ha decorrenza dal mese successivo alla perdita dei requisiti.

A Finpiemonte è demandata la gestione delle procedure di revoca e di eventuale recupero di quanto indebitamente percepito in relazione ai casi indicati nelle predette fattispecie, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi sub e) e f) e l'interdizione dall'accesso a successivi sportelli della misura per un periodo di due anni.

Ove ravvisati gli elementi di cui ai punti precedenti, Finpiemonte comunica al richiedente/destinatario preavviso di revoca dal buono, concedendo un termine pari a 10 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni, fatti salvi i casi in cui al destinatario non sia possibile incidere sulla validità del provvedimento di revoca (es. nel caso di decesso del destinatario). Decorso tale termine o considerate non accoglibili le controdeduzioni presentate, Finpiemonte procede all'emissione dell'atto di revoca.

16. CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione si intende conclusa a seguito dell'avvenuta erogazione delle 24 mensilità previste per tutti i destinatari della misura ammessi a seguito di richieste presentate: a) nell'ambito degli sportelli previsti dal presente Avviso; b) nell'ambito di ulteriori sportelli o proroghe dei termini disposti con successivo provvedimento regionale in caso di eccedenza di risorse.

17. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

18. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Regione Piemonte (in qualità di beneficiario), con riferimento agli obblighi informativi e di comunicazione si attiene a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060, in particolare: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

L'Autorità di gestione sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

19.1 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018²⁰; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018²¹; D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019²²; D.D. n. 532 del 30 settembre 2022²³).

Il trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti che presentino domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità in risposta al presente Avviso pubblico sarà effettuato esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività connesse al procedimento di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del RGPD, si allega al presente Avviso l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C alla D.D. che approva il presente Avviso) anche disponibile sul portale Piemonte Tu nell'area di presentazione della domanda. Per procedere con la presentazione della domanda, l'Interessato dovrà dichiarare di aver letto e preso visione dell'Informativa.

19.2 SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi come destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati:

- i soggetti destinatari della misura, che presentino domanda per sé;
- i soggetti, afferenti alle categorie di cui al par. 9.1, lettere da a) ad f), che presentino domanda in nome e per conto della persona non autosufficiente che soddisfi i requisiti di cui al par. 4;

²⁰ D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".

²¹ D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018, recante "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (*data breach*), adozione del relativo registro e modello di informative".

²² D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020".

²³ D.D. n. 532 del 30 settembre 2022, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019".

- i soggetti che, a seguito di verifica di ammissibilità, divengano assegnatari del Buono Domiciliarità;
- le persone, fisiche o giuridiche, che siano legate ai soggetti sopra indicati da un rapporto di lavoro subordinato, da un incarico professionale o da un contratto di prestazione di servizi e che rendano, in favore del destinatario del Buono, il servizio di assistenza domiciliare o di assistenza educativa professionale cui il contributo si riferisce.

19.3 RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

I flussi di dati presenti sui sistemi informativi impiegati per la gestione della misura sono oggetto di trattamento da parte della Direzione Sanità e Welfare e della Direzione Istruzione, formazione, lavoro, ciascuna per le attività di propria competenza. A questo scopo, il Dirigente “pro tempore” della Settore A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Sanità e Welfare ed il Direttore “pro tempore” della Direzione A15, Istruzione Formazione e Lavoro, sono delegati al trattamento dei dati dalla Giunta regionale del Piemonte, Titolare del trattamento. Per l’attuazione della misura, i Delegati al trattamento si avvalgono del CSI Piemonte, di Finpiemonte SpA e degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali quali Responsabili esterni del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla D.D. n. 532 del 30 settembre 2022.

Tali soggetti verranno nominati “Responsabili (esterni) del trattamento” e assumeranno l’impegno ad effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dai Delegati del Titolare del trattamento²⁴. Tale nomina avrà efficacia a partire dalla data dell’Atto di nomina e fino al termine dell’intervento.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall’avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

In fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari del Buono Domiciliarità, il Responsabile (esterno) del trattamento è tenuto a informarli tramite apposita Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, di cui ciascun interessato dovrà dichiarare di aver preso visione. Il Responsabile esterno è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

L’informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle “Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)”, con successivo provvedimento.

19.4 SUB-RESPONSABILI

Con successivo provvedimento, i Delegati del Titolare conferiranno autorizzazione scritta generale al Responsabile (esterno) a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 2 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile (esterno) faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere, nei

²⁴ Cfr. lo SCHEMA DI “ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)”, di cui all’allegato A della D.D. 30 settembre 2022, n. 532.

confronti dei Delegati del Titolare, la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare ai Delegati del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa i Delegati del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: i Delegati del Titolare del trattamento possono opporsi a tali modifiche.

20. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I destinatari del buono sono tenuti a conservare per un periodo di 10 anni i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo anche in itinere eseguito dal personale abilitato (cfr. par. 13).

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati da parte del beneficiario della misura (Regione Piemonte) per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Il beneficiario della Misura (Regione Piemonte) conserva la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consente l'accesso in caso di ispezione e ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Riferimento per gli adempimenti previsti sono le "Linee guida FSE+", di cui alla Determinazione n. 219 del 07/05/2021.

21. DISPOSIZIONI FINALI

21.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

Il documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" riporta, nella sezione 10.3, che i contributi FSE erogati in regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90 si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, come stabilito dall'art. 2, c. 3, lett. a) del DPR n. 633/72 e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2013.

Le somme erogate ai destinatari del Buono Domiciliarità da Finpiemonte SpA, operante in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. Parimenti, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le risorse a questo scopo trasferite dalla Regione Piemonte a Finpiemonte SpA.

Soggetto all'applicazione dell'IVA sarà, invece, il corrispettivo riconosciuto a Finpiemonte SpA per il servizio di supporto nella gestione della misura reso in favore della Direzione Sanità e Welfare.

21.2 ADEMPIMENTI INERENTI AL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

La Direzione Istruzione, formazione e lavoro, in qualità di AdG del PR FSE+ 2021-2027, garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente Avviso in conformità con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+2021/2027 della Regione Piemonte.

Al fine di adempiere alle suddette prescrizioni relative al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal Programma, il beneficiario è tenuto alla raccolta delle informazioni inerenti ai partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori previsti nel Programma e nell'Allegato I al Reg. (UE) 2021/1057.

A questo scopo, la Direzione Sanità e Welfare rileverà (in sede di presentazione della domanda di assegnazione del Buono) tutte le informazioni relative ai destinatari della misura necessarie ai fini della quantificazione degli indicatori di output e di risultato. Si evidenzia, a questo proposito, che, per quanto riguarda la condizione occupazionale dei destinatari, la Direzione Sanità e Welfare si avvarrà della possibilità – riconosciuta dal Reg. (UE) 2021/1057, Allegato I – di comunicare i dati relativi agli indicatori comuni di output, se del caso, "in base al gruppo destinatario dell'operazione". Ad eccezione delle persone maggiorenni con disabilità, che si ritiene possano, in alcune circostanze, rientrare tra la popolazione attiva e in relazione alle quali si procederà pertanto alla rilevazione della condizione occupazionale, la restante parte del gruppo dei destinatari sarà considerata come costituita da persone inattive, in ragione dell'età (superiore a 65 anni o inferiore a 18), incompatibile con una condizione di attività.

Tali informazioni saranno raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, come meglio specificato al par. 19, e trasmesse all'Autorità di Gestione.

21.3 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento relativo all'espletamento alla verifica dell'ammissibilità e concessione del buono è stabilito in 60 giorni dalla data conclusiva di ciascuno sportello.

21.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di istruttoria delle domande è il Dirigente pro-tempore del Settore "Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale" della Direzione Sanità e Welfare, Osvaldo Milanese.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore "Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale" della Direzione Sanità e Welfare alla seguente casella di posta elettronica:

sceltasociale@regione.piemonte.it

indicando sempre nell'oggetto della comunicazione il riferimento all'Avviso per il finanziamento dei Buoni Domiciliarità.

22. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

I principali riferimenti normativi per l'attuazione delle Misure sono citati nell'Atto di Indirizzo relativo al "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari. Periodo 2022-2027", approvato con D.G.R. n. 27 – 6320 del 22 dicembre 2022, che qui si intendono come interamente richiamati.

23. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, successivamente, sul sito *web* della Regione Piemonte, all'indirizzo: <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/scelta-sociale-buono-domiciliarita>.